

A.S.D. L'UOMO E IL MARE

REGOLAMENTO ALLO STATUTO ED ALLA SEZIONE "CIRCOLO NAUTICO"

Art. 1

Definizione

1. Il carattere apolitico dell'Associazione va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o comunque ad esse affiliate.

2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso l'Associazione.

3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità dell'Associazione costituisce il fondamento della sua costituzione in "Ente Non Commerciale", nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere reimpiegato esclusivamente per fini statuari.

Art. 2

Finalità dell'Associazione

1. Le linee programmatiche del Sodalizio sono definite dal Consiglio direttivo ed approvate annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Importanza preminente dovrà essere data alla propaganda, tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell'ambiente.

2. Alla propaganda sono ugualmente impegnati i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni.

I Soci assecondano l'opera di propaganda mettendo a disposizione, anche saltuariamente, la propria imbarcazione e le proprie attrezzature sportive offrendo l'apporto della propria preparazione culturale e marinaresca.

3. Le direttrici più efficaci della propaganda dell'Associazione si riassumono nelle seguenti:

a) stimolare una vita sociale volta a incoraggiare iniziative promozionali di interesse culturale, tecnico e marinaro nel campo informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi speciali, e nel campo del tempo libero, con mostre, concorsi, crociere, gite in mare e corsi di avviamento all'attività sportiva;

b) promuovere l'interessamento dei Soci alla conoscenza e alla diffusione, nella pubblica opinione, dei problemi marittimi di carattere locale, nazionale e internazionale privilegiando quelli relativi alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecologia in generale;

c) istituire Circoli nautici, sul mare e sui laghi, capaci di offrire nei mesi estivi e, saltuariamente, anche nella stagione invernale, corsi in turni successivi di varia durata, per avviare i partecipanti alla pratica marinaresca e all'esercizio di uno o più sport nautici (vela, nuoto, canottaggio, ecc.);

d) promuovere e sostenere la pratica dell'attività sportiva e del diporto nautico, come centro d'attrazione, fornendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari;

Art. 3

Dei Soci

1. I cittadini italiani, dell'Unione europea ed extracomunitari, nel richiedere l'iscrizione all'Associazione, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della propaganda per il mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

Pertanto, il possesso della tessera sociale e il pagamento della quota associativa più che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio.

2. I Soci dell'Associazione, nei loro reciproci rapporti personali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto.

Essi devono improntare a cordialità i rapporti con i Responsabili del Circolo nautico ai quali, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti.

Nessun rapporto diretto, invece, è ammesso tra i Soci e gli altri Organi.

Ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite dei Responsabili del Circolo nautico, è da ritenersi irrituale e, pertanto, irricevibile. Per contro, i Responsabili del Circolo nautico che ricevono gli atti di cui trattasi, con richiesta di inoltro, sono obbligati a trasmetterli entro un mese al Consiglio direttivo con le proprie osservazioni, a meno che la vertenza non trovi, nel frattempo, rapida soluzione con l'accordo del Socio o dei Soci promotori dell'iniziativa.

Il Socio che si iscrive all'Associazione accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro l'Associazione per le controversie nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di radiazione.

3. Le facilitazioni di ordine generale concesse da Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, all'Associazione sono estese a tutti i Soci, che ne sono i naturali beneficiari.

I diritti di cui godono i Soci delle varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.

Art. 4

Delle categorie dei Soci

1. Il Consiglio direttivo potrà istituire distinte categorie di soci come sotto definite:

a) Soci onorari: è una qualifica che il Presidente conferisce a persone che ricoprono alte cariche dello Stato e che, iscritte o non iscritte all'Associazione, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento;

b) Soci benemeriti: è una qualifica che il Presidente conferisce ai Soci che per alte benemeritenze nel campo nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti compiuti a favore dell'Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata gratuitamente a vita.

I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della quota sociale;

c) Soci sostenitori: sono le persone, Istituti, Società e gli Enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'Associazione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.

d) Soci ordinari: sono i cittadini italiani, dell'Unione Europea ed extra comunitari che si iscrivono all'Associazione e versano la quota sociale stabilita anno per anno. Essi costituiscono il nucleo vitale dell'Associazione, su cui l'efficienza e lo sviluppo del Circolo nautico trova il suo fondamento.

2. I Soci iscritti all'Associazione, in regola con il tesseramento, possono essere accolti nella struttura del Circolo nautico per un determinato periodo di tempo allo scopo di consentire loro di fruire di eventuali servizi d'istituto disponibili, nei limiti imposti dalla capacità ricettiva.

Essi sono tenuti a pagare soltanto la speciale quota supplementare di cui al successivo art. 6, n. 2, in misura proporzionale al periodo di permanenza presso la struttura del Circolo nautico.

Art. 5

Modalità di ammissione

1. Il cittadino italiano, dell'Unione europea ed extracomunitario che intende iscriversi all'Associazione può liberamente presentare domanda.

Nella domanda (Allegato A) il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza dello Statuto dell'Associazione e del relativo Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio.

2. Le credenziali che si richiedono per l'accettazione di un nuovo socio sono di perfetta onorabilità della persona, che può essere garantita da due Soci ordinari, già iscritti da almeno tre anni, o dalla esibizione del certificato del casellario giudiziario o da autocertificazione del richiedente di inesistenza di condanne penali redatta ai sensi delle leggi vigenti. In ogni caso, il Socio che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal successivo art. 8, n. 9, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio direttivo dell'Associazione.

3. L'Associazione bandisce ogni forma di preclusione all'accettazione di nuovi Soci, ad eccezione della non specchiata onorabilità, anche se consigliata da ragioni di ricettività, in quanto contraria allo spirito stesso dell'Associazione, che rifugge da qualsiasi discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi liberamente.

In ogni caso l'accettazione delle domande di cui al precedente paragrafo 1. è competenza esclusiva del Consiglio direttivo dell'Associazione che può negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale.

4. Le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti quali Circoli nautici, associazioni sportive, ecc. possono richiedere di associarsi all'Associazione in qualità di Soci sostenitori; essi sono rappresentati dal titolare pro-tempore.

Art. 6

Delle quote sociali

1. Le quote di associazione alle categorie di Soci ordinari sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo.

2. Annualmente il Consiglio direttivo fissa l'importo delle quote supplementari per servizi specifici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rimessaggio tavole, rimessaggio derive, uso cabina, uso lettino, uso ombrellone.

Art. 7

Tesseramento - Anzianità

1. La tessera di Socio dell'Associazione è rilasciata nominativamente ai singoli Soci.

2. E' dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell'anno.

Il Tesoriere deve curare che le operazioni per il rinnovo del tesseramento siano portate a compimento entro il più breve tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la programmazione dell'attività sociale.

I Soci non in regola con il tesseramento, purché non decaduti per morosità ai sensi del successivo articolo 9, n.1, lett. b), conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee e alle manifestazioni sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali se prima non hanno provveduto al rinnovo del tesseramento per l'anno in corso.

3. Il Socio che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30 giugno è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 10% dell'importo della quota associativa.

Il Socio che rinnova il tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 20% dell'importo della quota associativa.

Il termine ultimo per il pagamento delle quote supplementari per servizi specifici (ormeggio, rimessaggio, servizi balneari, ecc.) coincide con il giorno antecedente il diritto di fruizione dei servizi.

5. Il possesso della tessera dà diritto al Socio di essere accolto presso il Circolo nautico, nei termini di cui al precedente art. 4, n. 2.

7. L'anzianità di Socio decorre dall'anno della prima iscrizione all'Associazione in qualsiasi categoria, purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale.

Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della tessera sociale, il Consiglio direttivo può consentire il ripristino dell'anzianità perduta ai Soci che ne facciano richiesta. Il diritto del Socio di richiedere il ripristino dell'anzianità si prescrive in cinque anni, decorrenti dall'ultimo anno di iscrizione all'Associazione.

Il Socio ammesso al ripristino dell'anzianità acquisisce tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per gli anni di intervallo e le eventuali quote straordinarie istituite per coprire le spese di gestione.

L'anzianità non conferisce alcuno speciale diritto verso il Sodalizio salvo che, se accompagnata da palesi forme di attività a favore dell'Associazione, non sia titolo suppletivo per il conferimento della tessera di Socio benemerito.

Per i Soci che hanno compiuto 25 o 50 anni di ininterrotta associazione all'Associazione è previsto il rilascio, da parte del Presidente di un "Attestato di benemerenzza". Un analogo attestato di benemerenzza viene rilasciato ai Soci che si sono particolarmente distinti in attività sportive, ambientali e sociali.

Art. 8

Procedure disciplinari - Competenza ed effetti dell'azione disciplinare

1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:

a) diffamare l'Associazione o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;

b) propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire la struttura del Circolo nautico;

c) creare nell'ambito dell'Associazione nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;

d) svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando in seno all'Associazione situazioni di disagio o discredito per gli Organi sociali, senza che sussistano seri e comprovati motivi;

e) ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro l'Associazione, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari;

f) servirsi dell'organizzazione dell'Associazione per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale.

2. Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Consiglio direttivo.

Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell'avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. I Responsabili del Circolo nautico venuti a conoscenza di un'azione o di un comportamento censurabile di un Socio non rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, e ritenuto di non poter risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi morali del Sodalizio, possono adottare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti amministrativi:

a) il richiamo scritto, con il quale il Socio viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;

b) la sospensione dalla frequenza della sede sociale e del circolo nautico per un periodo non superiore a 30 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo.

4. I Responsabili del Circolo nautico che vengano a conoscenza di un'azione o di un comportamento di un Socio rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, dispongono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare, incaricando il Consiglio Direttivo dell'audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.

Di tale provvedimento danno conoscenza al Socio inquisito informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare.

L'inchiesta preliminare dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti.

5. I Responsabili del Circolo nautico, qualora sulla base dell'inchiesta preliminare non ritengano il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell'ambito dei poteri loro spettanti in base al precedente punto 3, trasmettono tempestivamente gli atti dell'inchiesta preliminare al Consiglio direttivo per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio inquisito richiamando i fatti che gli vengono addebitati come risultanti dall'inchiesta preliminare.

6. Il Consiglio direttivo adotta, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti :

a) l'archiviazione;

b) la deplorazione;

c) la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;

d) la radiazione.

7. I provvedimenti del Consiglio direttivo sono comunicati al Segretario per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all'interessato.

Il provvedimento di sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, inflitto in prima istanza, è immediatamente esecutivo per un periodo pari alla metà della sospensione irrogata, a decorrere dalla data della notifica.

8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi consegue anche la decadenza del Socio da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire in futuro.

Il Consiglio direttivo può adottare il provvedimento della riabilitazione, trascorsi 2 anni dall'esecuzione del suddetto provvedimento ed il Socio nel biennio si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari.

La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata al Consiglio direttivo dal socio interessato.

9. E' sospeso in via cautelare dai diritti di Socio, con decisione del Consiglio direttivo fino all'esito definitivo del relativo procedimento, il Socio che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale.

La sospensione cessa dal momento in cui il Socio documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l'estinzione del reato.

Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso al Consiglio direttivo che decide sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l'entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l'appartenenza all'Associazione.

10. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti.

I provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, dalla frequenza della sede e della radiazione, divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli avvisi dell'Associazione.

Art. 9

Cessazione dalla qualità di Socio

1. Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono le seguenti:

a) Dimissioni: Le dimissioni da Socio dell'Associazione devono essere presentate al Consiglio direttivo, fornendo le motivazioni relative, affinché questi possa trarne spunto per eventuali provvedimenti;

b) Morosità: La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 30 settembre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;

c) Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare la radiazione dev'essere disposta nei confronti del Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 del Codice Penale.

2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono reinscrivere come nuovi Soci nell'anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all'Associazione. Essi possono iscriversi come nuovi Soci a partire dall'anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell'anzianità con le modalità di cui all'art. 7, n. 7, secondo comma.

Art. 10

Assemblea Ordinaria degli Associati - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria degli Associati dell'Associazione è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo:

- a) per l'esame dell'attività svolta nell'anno precedente e per l'approvazione del relativo conto consuntivo;
- b) per l'esame del programma delle attività da svolgere nell'anno seguente e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo;
- c) per l'elezione degli Organi sociali;
- d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) per approvare eventuali regolamenti.

2. Il Presidente del Consiglio direttivo, allo scadere del quadriennio, riunisce il Consiglio direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea degli Associati che dovrà eleggere i membri del nuovo Consiglio direttivo, l'ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché per stabilire, secondo le esigenze dell'Associazione e il numero degli Associati iscritti, il numero dei Consiglieri da eleggere (da tre a sette e, comunque, in numero dispari).

Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:

a) Il Consiglio direttivo svolge le proprie funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine deve essere ricostituito.

b) Il Consiglio direttivo non ricostituito nel termine di cui al precedente comma è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

c) Nel periodo in cui è prorogato, il Consiglio direttivo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

d) Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) il Consiglio direttivo deve essere ricostituito. Ove il Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non proceda a fissare la data dell'Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente che ha l'obbligo di esercitarla con procedura d'urgenza entro la scadenza del termine stesso.

e) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Consiglio direttivo decade e il Presidente è delegato a portare a compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle elezioni del nuovo Organo collegiale. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.

f) Tutti i membri del Consiglio direttivo decaduto sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente direttamente, ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o a richiesta di un comitato di Soci ordinari e assimilati, rappresentante almeno la metà più uno dei Soci ordinari iscritti all'Associazione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente.

La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta all'esame del Consiglio direttivo che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci ordinari o assimilati di cui al precedente comma, iscritti all'Associazione nell'anno precedente e alla regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esamina la natura dell'argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 20 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell'istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare. In ogni caso detta delibera deve essere assunta e resa nota agli interessati entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. La data di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione deve essere

stabilita in tempo utile entro i primi 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto o in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio direttivo, i membri rimasti in carica o il Presidente devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti o per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.

5. L'invito a partecipare all'Assemblea e il relativo ordine del giorno deve essere inviato, almeno otto giorni prima della data di convocazione, a tutti gli Associati che ne abbiano diritto, o pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre nei locali del Circolo nautico, indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.

Nei casi di cui al precedente paragrafo 2 lett. d), il termine di otto giorni può essere abbreviato a non meno di quattro giorni.

L'invito ad intervenire all'Assemblea è esteso anche ai Soci nelle condizioni di cui sopra non in regola con il tesseramento dell'anno in corso, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 7, n. 2, ultimo comma.

6. In caso di rinnovo del Consiglio direttivo, unitamente alla lettera di convocazione deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio direttivo uscente che lasciano la carica.

Nella nota allegata all'avviso di convocazione deve essere richiamato il diritto di Soci di candidarsi alle cariche sociali, di cui al successivo paragrafo 7, secondo comma.

7. Il Presidente dell'Assemblea deve esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e all'interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, una lista in ordine alfabetico dei candidati disposti ad assumere le varie cariche sociali, attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d'ordine.

Tutti i Soci che siano nelle condizioni di cui al successivo paragrafo 9 hanno diritto di farsi includere nelle liste dei candidati, presentando domanda al Presidente almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

8. La scheda per la votazione è consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al momento del voto; essa deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere.

Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali.

Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d'ordine nella rispettiva lista.

Nella scheda di votazione, oltre all'indicazione delle preferenze (nominativo o numero d'ordine) null'altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.

9. Possono essere eletti quali membri del Consiglio direttivo tutti i Soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinari e assimilati, che risultino iscritti da almeno tre anni compreso quello in corso.

L'Associato eletto a membro del Consiglio direttivo decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo presso altre associazioni, salvo che non rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni dalla nomina a Consigliere.

10. Il diritto di voto, per l'elezione del Consiglio direttivo e per l'approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

11. Il Socio avente diritto di voto ai sensi del precedente paragrafo 10 e che non può partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro associato che abbia anche esso diritto di voto.

La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.

Ciascun Socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di dieci deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente alla sua scheda di votazione anche la scheda del Socio che ha rilasciato la delega, fermo restando che il Socio votante può presentarsi alle urne una sola volta.

Art. 11

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un'ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

2. Nei casi di cui al precedente art. 10, paragrafi n.1, lett. a), b) e d), e n. 3, l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente il quale nomina un segretario per la redazione del verbale e due o quattro scrutatori, secondo il numero dei votanti.

Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.

Il verbale dell'Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti dell'Associazione.

3. Nei casi in cui l'Assemblea ordinaria sia convocata per l'elezione del Consiglio direttivo, o per il loro rinnovo (art. 10, n. 2) e in ogni caso di concomitanza con il precedente paragrafo 2, i lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente. Questi, dopo aver controllato che gli Associati intervenuti sono in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed hanno diritto di voto, invita gli Associati presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente dell'Assemblea che dovrà dirigere i lavori dell'Assemblea.

4. Nei casi di cui al precedente punto 3, il Presidente dell'Assemblea eletto nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell'Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull'attività svolta e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell'anno in corso, fino alla data dell'Assemblea.

Successivamente, secondo gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori e procede alla proclamazione dei risultati.

In caso di parità di voti fra due candidati che, nella graduatoria degli eletti, concorrono alla copertura dell'ultimo posto del rispettivo organo collegiale, risulta eletto il socio che abbia maggiore anzianità di associazione.

A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle votazioni.

5. In merito alle operazioni di voto per l'elezione dei membri degli Organi collegiali, valgono le seguenti norme:

a) al Presidente dell'Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.

Nella sala deve essere disposta un'urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica i sigilli dell'urna e, insieme con gli scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, provvedendo all'identificazione degli elettori. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome, sull'apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protrate ed esaurite fino all'orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all'Assemblea, di cui al precedente art. 10, n. 5, fermo restando che gli Associati presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell'Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio.

Questo deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti ottenuti da ciascun nominativo, in modo da evitare qualsiasi errore.

Ove le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell'Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l'urna, sigillandone anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell'urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea deve consegnare al Presidente uscente, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede, le deleghe e tutto il materiale della votazione. Il pacco come sopra sigillato viene successivamente consegnato dal Presidente uscente al neo Presidente, eletto dal nuovo Consiglio direttivo, perché sia conservato presso sede sociale per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.

Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;

b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati in apposito verbale, da conservarsi nella raccolta; in detto verbale debbono essere elencati, in liste distinte, tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato voti per il Consiglio direttivo, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolti. I primi eletti della lista entrano a far parte del Consiglio direttivo, come Consiglieri;

c) i risultati delle votazioni devono essere comunicati ai Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna; con i nuovi eletti il Presidente dell'Assemblea deve prendere accordi per il loro primo insediamento nell'Organo collegiale rinnovato;

d) in caso di non accettazione dell'incarico da parte di uno o più eletti, subentrano automaticamente nell'ordine i primi esclusi della lista di incarico;

e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, l'Organo collegiale uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni.

Art. 12

Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige la gestione dell'Associazione di cui ha la rappresentanza legale anche in giudizio;
- b) ha il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione;
- g) vigila sull'andamento delle mansioni affidate ai Consiglieri, tra le quali i servizi di segreteria e di tesoreria;
- c) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita del Sodalizio ed ottenere un'efficace e concorde collaborazione;
- d) è Responsabile del funzionamento del Circolo nautico, organizza i servizi ai soci e autorizza l'utilizzo delle attrezzature. Può nominare direttamente uno o più Soci alla carica di co-responsabile del Circolo nautico per coadiuvarlo nella gestione dello stesso.

2. Nelle sedute del Consiglio direttivo, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.

Art. 13

Vice presidente dell'Associazione

Il Vice presidente esercita le funzioni del Presidente sostituendolo nei casi di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Segretario dell'Associazione

Ove nominato dal Consiglio direttivo organizza, il servizio di segreteria tenendo aggiornati i propri registri tra i quali obbligatori: il libro dei soci, il libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, il libro delle Assemblee dei soci.

Art. 15

Tesoriere dell'Associazione

Ove nominato dal Consiglio direttivo, organizza, il servizio di tesoreria tenendo aggiornati i propri registri tra i quali obbligatori: il registro di cassa, e l'inventario dei beni patrimoniali.

Art. 16

Co-Responsabili del Circolo nautico

Ove nominati dal Presidente dell'Associazione sono, al pari del Presidente, responsabili del funzionamento del Circolo nautico, organizzano i servizi ai soci e autorizzano l'utilizzo delle attrezzature.

Art. 17

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, è presieduto dal Consigliere neo eletto più anziano di età, il quale nomina tra i Consiglieri presenti il Segretario della riunione per la stesura del relativo verbale ed invita il Consiglio stesso ad eleggere, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente neo eletto assume la presidenza del Consiglio direttivo, svolge la sua relazione programmatica e propone al Consiglio stesso la distribuzione delle altre cariche tra i Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, direttamente o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:

a) discute i bilanci annuali presentati dal Presidente e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) coadiuva il Presidente nell'azione direttiva secondo il programma approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza dell'associazione e procurarle il maggior numero di aderenti.

c) elabora prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;

e) elabora il regolamento interno, fissando i criteri di frequenza della sede sociale e del Circolo nautico, disciplinando compiutamente la vita interna dell'associazione, l'uso delle attrezzature sociali e del Circolo nautico, la fruizione dei vari servizi, l'ammissione degli ospiti, ecc. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f) determina, in relazione al bilancio preventivo, la base dell'ammontare della quota sociale e di quelle supplementari, di cui all'art. 6, n. 2, dovute dai Soci che frequentano il Circolo nautico usufruendo dei relativi servizi;

g) determina l'accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi Soci, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;

i) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, presentata da almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni e assimilati iscritti all'Associazione e ne determina l'accettazione o meno ai sensi del precedente art. 10, n. 3.

h) dirime, come titolare dell'azione disciplinare, le eventuali controversie che possono sorgere in seno all'associazione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell'osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio, prima di prendere o proporre provvedimenti amministrativi o disciplinari ai sensi del precedente art. 8;

3. I membri del Consiglio direttivo sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, ufficialmente convocate dal Presidente, decade dalla carica sociale ed è sostituito con le norme di cui al successivo paragrafo 6.

Nel caso in cui un consigliere non assolva con la dovuta diligenza l'incarico affidatogli e liberamente assunto, può essere sostituito nell'incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.

4. L'attività di ogni settore dell'organizzazione affidato a un Consigliere, deve essere armonicamente inserita in quella generale dell'Associazione di cui è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie. E' vietata la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione amministrativa centrale dell'Associazione.

5. E' assolutamente vietato ai membri del Consiglio direttivo e ai loro familiari di svolgere, nell'ambito dell'Associazione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che trattisi di compensi a istruttori o aiuto istruttori delle varie discipline sportive, così come del compenso al Responsabile del Circolo nautico.

6. Nel caso in cui il Consiglio direttivo nel corso del quadriennio debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri che cessano dalla carica, la sua nuova composizione, con la ripartizione delle cariche, è attuata con le norme di cui al precedente art. 11, n. 5 d).

Ove non sia possibile ricostituire il Consiglio direttivo per mancanza di associati che, per tale carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni,

il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per indire elezioni parziali intese a reintegrare l'Organo direttivo.

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, Tutti i verbali del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in apposito registro.

Art. 18

Norme di comportamento del Circolo nautico

1. Il compito di emanare uno specifico regolamento per disciplinare le norme di comportamento a terra ed in mare, l'accesso al Circolo nautico, l'utilizzo dei servizi supplementari e l'utilizzo delle attrezzature, è demandato al Presidente dell'Associazione, il quale dovrà darne evidenza ai soci mediante affissione in bacheca.